

**L'interpretazione delle norme transitorie del D.L.vo 187  
Esperto in Fisica Medica – Esperto Qualificato**

Da un'analisi approfondita della normativa vigente, ed in particolare delle norme transitorie contenute nel D.L.vo 187, si è pervenuti alle seguenti conclusioni:

Gli Esperti Qualificati, già iscritti nel relativo elenco all'entrata in vigore del D.L.vo 187 del 26 Maggio 2000, risultano essere abilitati a continuare l'attività di controllo di qualità ( art.7 p.13 ).

Mentre l'art.8, c.2, l. a) resta esplicitamente rivolto all'Esperto in Fisica Medica, per ciò che riguarda il c.2, l.b) dello stesso art.8, si ritiene che l'attività prevista possa essere completamente, quindi compreso le prove di accettazione, ed indifferentemente attribuita all'Esperto in Fisica Medica o all'Esperto Qualificato che rientra nell'applicazione della norma transitoria, limitatamente agli impianti radiologici collocati in strutture semplici che sono utilizzati esclusivamente nelle attività radiodiagnostiche complementari, definite all'art.2 c.1, l.b), e per le quali il protocollo di controllo di qualità può essere considerato esaustivo della componente tecnica del manuale della qualità.

Per ciò che riguarda infine l'ultimo capoverso del p.5 dell'art.7, si evidenzia che tale norma transitoria prevede che l'esercizio ( delle attività proprie dell'esperto in Fisica Medica ) è consentito, altresì, ai laureati in Fisica, Chimica ed Ingegneria, privi di specializzazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, cinque anni di servizio nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti così come definiti nel citato decreto 30 Gennaio 1998.

Ora, vi è da notare che il decreto citato è stato emanato in applicazione del DPR 10 Dicembre 1997 n.484 ( norme concorsuali ) che stabilisce i requisiti per l'accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, successivamente confermati dalla "riforma ter" come requisiti per l'accesso alla selezione pubblica per l'incarico di direttore di Struttura complessa.

Secondo tale normativa, i "contratti di collaborazione continuativa" tipicamente stipulati per lo svolgimento delle funzioni di Esperto Qualificato non possono ritenersi equivalenti al "servizio" in quanto esso, ancorchè a tempo determinato, deve essere prestato nella relativa posizione funzionale del personale di ruolo che, nel caso dell'Esperto in Fisica Medica, è quella di Dirigente Fisico del ruolo sanitario.

Infatti, ai fini della valutazione dell'attività di servizio, il p.5 dell'art.10 dello stesso DPR 484/97 stabilisce che, ai fini della loro validità, "nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività."

In definitiva, solo i laureati in Fisica, Chimica ed Ingegneria, privi di specializzazione, che abbiano svolto il servizio in posizione funzionale equivalente a quella dell'attuale Fisico Dirigente ricadono nella norma transitoria.